

*Società di Regolamentazione dei Rifiuti
S.R.L. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"*

**PLANO OPERATIVO DELLA
GESTIONE INTEGRATA
VILLALBA
ANNO 2018**

PROTOCOLLO

*Il Funzionario Tecnico,
Geom. Salvatore Arcurese*

*Il Presidente
Dott. Giuseppe Catania*

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord"

PREMESSA

Il personale dell'ATO Ambiente CI 1 spa ha completato l'iter del passaggio dalla suddetta società alla S.R.R. Caltanissetta ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 09/2010 così come si rileva dai Verbali di conciliazione (Art. 2113, comma 4°, c.c. e ss.mm.ii. ed artt. 410, 410 bis e 411 comma 3° c.p.c) del 12/06/2017, 09/07/2017, 25/07/2017 e 30/08/2017 e pertanto sia la struttura amministrativa e tecnica, e la struttura operativa è transitata alla nuova società di regolamentazione, per essere utilizzati, in posizione di comando dalla "società di scopo". I mezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti intestati ai comuni sono transitati al nuovo gestore del servizio ed il passaggio è stato regolato da apposito contratto di comodato d'uso gratuito.

Analogamente si è proceduto con il legale rappresentante dell'ATO Ambiente CI 1 spa in liquidazione per i mezzi di proprietà di quest'ultimo soggetto.

Con determinazione n. 15 del 14/09/2017 il Commissario Straordinario, ha di fatto trasferito il servizio integrato di gestione rifiuti al nuovo soggetto atteso che lo stesso può operare in autonomia stante che la società in house per i motivi avanti citati è stata costituita per lo scopo per la quale è stata costituita.

Con contratto di servizio "normativo" sottoscritto in data 28/11/2017 sono stati stabiliti i rapporti tra i due soggetti S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord, committente e la S.R.R. Servizi ed Impianti srl quale soggetto esecutore dei servizi. Per quanto riguarda i servizi da espletare nei singoli comuni o gruppi di comuni la società di scopo sta predisponendo dei piani tecnici operativi che saranno concordati e sottoposti alle amministrazioni comunali per la necessarie approvazioni.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute.

A questi principi la società dovrà sempre attenersi per il conseguimento di tali obiettivi atte a:

- migliorare e potenziare la raccolta differenziata;
- introdurre nuove modalità di raccolta differenziata;
- contenere la produzione di rifiuti;

In particolare, la costituita società S.r.l. "gestisce in regime di "in house" il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba. Il predetto servizio, essendo territorialmente circoscritto in un unico Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.), soddisfa per ciò stesso il requisito del "in house providing" concernente la realizzazione da parte della società, sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto de "ente controllante. Detto requisito costituisce limite invalicabile ed imprescindibile alla operatività della Società.

La Società svolge i seguenti servizi:

Servizio spazzamento manuale e meccanizzato

Servizio pulizia cimitero

Servizi di pulizia fiere e mercati

Raccolta differenziata imballaggi in vetro mediante contenitori stradali;

Raccolta differenziata porta a porta selettiva imballaggi in cartone presso utenze commerciali;

Società di Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord"

Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in carta e cartone presso utenze domestiche;
Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in plastica e alluminio presso utenze domestiche;
Raccolta differenziata porta a porta presso utenze domestiche (frazione organica);
Raccolta differenziata porta a porta presso utenze commerciali (frazione organica);
Raccolta differenziata (Rifiuto Urbano Residuo) presso utenze domestiche e commerciali;
Raccolta differenziata di suppellettili e ingombranti presso le utenze domestiche e commerciali;
Raccolta rifiuti ingombranti;
Gestione Centri di raccolta;

Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico unico che, in nessun caso può esservi partecipazione di privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un "controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi.

L'attuale fase transitoria, dunque, non consente una programmazione di investimenti in attesa dell'avvio di procedure di aggiudicazione della gestione ai sensi dell'art. 5, c.2 - ter, della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii., ovvero non consente la messa in opera di misure risolutive del grave deficit che si registra in tutti i settori della gestione.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tassa Rifiuti" anno 2018, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 con il quale viene, tra l'altro, stabilito; - A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. - Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici);
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- e) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
- f) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- g) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

Società di Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"

e) fabbricati rurali a uso abitativo. Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:

- a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
- b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;
- c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche;
- d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il comune, con il medesimo regolamento, può stabilire anche ulteriori riduzioni e esenzioni. La copertura finanziaria di tali agevolazioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Dalle norme di riferimento si trae la metodologia tariffaria che si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), che saranno affrontate nella parte seconda del presente documento, attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) attengono, invece, alle delibere tariffarie e esulano dalle competenze e dagli oneri in capo alla società d'ambito.

In tale scenario di transizione, il Comune di Villalba ha cercato di garantire la gestione in essere cercando di perseguire, con gli strumenti attualmente a disposizione, anche il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Galtanissetta Provincia Nord"

Premesse normative e metodologiche

Nel presente capitolo la narrazione riguarderà il metodo tariffario e l'approccio metodologico adottato nella predisposizione del Piano Finanziario.

Le parti generali sono tratte dalle Linee guida Ministeriali alle quali si rimanda per maggiori chiarimenti.

Come specifica l'art. 8, D.P.R. 158/1999, il Piano finanziario, deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

A tal fine, la presente relazione è articolata nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- livelli di qualità dei servizi;
- ricognizione degli impianti esistenti;
- indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

L'art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che prevede la *copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*. L'art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
 - le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).
- Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché:
- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
 - nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
 - le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"

Complessivamente, i costi della TARI per l'anno 2018 ammontano ad € 229.001,27 così suddivisi:

PROSPETTO RIASSUNTIVO

COSTI COMUNI	
CG- Costi operativi di Gestione	€ 140.502,08
CC- Costi Comuni	€ 88.216,87
CK- Costi d'uso del capitale	€ 282,32
TOTALE COSTI	€ 229.001,27

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT- Costi raccolta e trasporto RSU	€ 14.128,54
CTS- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 14.638,80
CRD- Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 85.414,49
CTR- Costi Trattamento e Riciclo	€ 24.189,54
Totale - Parziale	€ 138.371,36

COSTI FISSI

CSL- Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbl.	€ 2.130,72
CARC- Costi Amm. Di Accertamento - riscoss. Etc.	€ 12.415,99
CGG- Costi Generali di Gestione	€ 63.363,55
CCD- Costi Comuni Diversi	€ 12.437,33
AC- Altri Costi	€ -
Totale parziale	€ 90.347,59

CK- Costi d'uso del capitale	€ 282,32
Totale	€ 229.001,27

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed

Società di Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"

aree pubbliche;

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, prescrive altresì che i costi operativi di gestione devono far riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate dal d.lgs. 127/1991 (oggi trasfuso nell'art 2425 c.c., relativo al conto economico delle società per azioni).

Pertanto nelle tabelle di determinazione dei costi della gestione sono stati utilizzati i superiori riferimenti. Come si può osservare in via preliminare, le voci richiamate sono quelle che nel bilancio delle società di capitali compongono i Costi della produzione, con l'unica eccezione della voce B10 (ammortamenti e svalutazioni), che sono però incluse nei costi d'uso del capitale (CK), che si analizzeranno più avanti.

Relativamente alle voci che compongono il Piano finanziario, esse assumono il significato appresso descritto.

Costo del personale (voce B9). Si riferisce al costo del personale adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc.). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno inseriti alla voce B7 (Costi per servizi). Come specifica il punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

Costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrano nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del PEF per evitare duplicazioni. In applicazione di questo principio, il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI (art. 224, d.lgs. 152/2006), nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori (art. 226, d.lgs. 152/2006).

Analogamente, l'art. 14, comma 14, prescrive che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, disciplinato dall'art. 33-bis, d.l. 248/2007 (conv. l. 31/2008), è sottratto - per un importo pari al contributo a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Il tributo regionale di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549/1995, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento, sotto la voce servizi (B7).

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"

Impiego promiscuo. Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia. Le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (all. 1, punto 2.1 D.P.R. 158/1999). Nella redazione del PEF esse saranno dapprima indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

Affidamento a terzi di attività. L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi. Laddove, quindi, i corrispettivi dovuti al terzo ricomprendano sia costi variabili sia costi fissi, si dovrà richiedere all'appaltatore di indicare distintamente in fattura il costo del personale, il costo di consumi e merci e quello relativo ai costi d'uso del capitale, come nel caso degli ammortamenti - come è espressamente prescritto nel caso di smaltimento presso impianti di terzi (punto 3, all. 1, D.P.R. 158/1999) - per poi imputarli alle voci corrispondenti. Anche in tal caso, la scrivente società ha provveduto, senza esito a richiedere tali dati ai rispettivi affidatari. In assenza di riscontri, i costi dell'appalto sono stati ripartiti sulla base della composizione dei costi, originariamente desunta dagli atti relativi ai rispettivi affidamenti.

Accantonamenti per rischi (B12). Si correlano a passività probabili e non certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono ricomprendere a titolo esemplificativo (cfr. principio contabile n. 19): il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che vanno imputate alla voce B14); il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati.

Altri accantonamenti (B13). Possono riguardare (cfr. principio contabile n. 19): il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, TUIR); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all'art.107, comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del personale (voce B9).

Oneri diversi (B14). Possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all'uso dei servizi. Nel caso di specie ricomprendono anche i costi della gestione post operativa delle discariche di c.da Stretto e di c.da Martino.

Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece, gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come *costi comuni*, nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d'uso del capitale.

I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi comuni:

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord"

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi. Va rilevato a tal proposito che non tutti i comuni soci hanno fornito i dati riguardanti tale voce;

- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;

- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I *costi amministrativi* di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), imputabili all'applicazione della TARI e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività. In caso di tariffa avente natura corrispettiva i costi sono quelli sostenuti da parte del soggetto affidatario che applica e riscuote la tariffa ai sensi del comma 31 dell'art. 14, d.l. 201/2011.

I *costi generali di gestione* (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione.

I *costi comuni diversi* (CCD) rappresentano invece una categoria residuale, in cui vanno inseriti i costi comuni non inseribili in altre voci, come quelli sopra richiamati.

Il metodo non prevede che i costi comuni siano suddivisi in relazione alle voci di bilancio da B6-B14. Si adotterà, pertanto, la ripartizione che si riterrà più opportuna per offrire un quadro conforme ai principi di *chiarezza, verità e correttezza* di cui all'art. 2423 c.c.

Costo del personale. Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

Costi per servizi. Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

Recupero di evasione. Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

Società di Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO3 "Gallanissetta Provincia Nord"

Somme a carico del MIUR. Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD. Va rilevato infine che non tutti i comuni soci hanno fornito i dati riguardanti tale voce.

Crediti inesigibili - Per affrontare il tema si deve partire dalla considerazione che le somme dovute dagli utenti originano altrettanti *crediti* del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al *valore presumibile di realizzazione* (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:

- a) i crediti di *sicura esigibilità*, sono iscritti al valore nominale;
- b) i crediti di *dubbia esigibilità* sono soggetti a *svalutazione specifica*, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c) *tutti i crediti* sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

In riferimento a tale assunto, sono stati svalutati, per l'anno in corso, i crediti verso utenti per somme non riscosse ed è stata accantonata una somma relativa alle partite inesigibili dell'anno corrente. La stima di tale accantonamento è stata effettuata con riferimento alla percentuale delle somme riscosse.

I *crediti esigibili* danno quindi luogo, già di per sé, a *costi* nel PEF, sotto il profilo della *svalutazione specifica* o del *fondo rischi generico*, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro *limiti assai ristretti*, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

Diversa è, invece, la sorte dei *crediti inesigibili*, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l'art. 101, comma 5, TUIR (recentemente modificato dall'art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono *costo* - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Allo stato tuttavia non si hanno elementi certi per i quali sia necessario inserire un appostamento per crediti inesigibili.

I *costi d'uso del capitale*:

L'all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti (Amm.);
- b) gli accantonamenti (Acc.);
- c) la remunerazione del capitale investito (Rn);

cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo.

Ammortamenti. Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF.

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord"

Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa (nella specie di produzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani) sono deducibili (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR):

- a) in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) dall'esercizio in cui i beni entrano in funzione, con riduzione alla metà della quota nel primo esercizio.

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli *accantonamenti* sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.

Remunerazione del capitale. Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. Specifica al riguardo il punto 2.3, all. 1, D.P.R. 158/1999 che la remunerazione del capitale (R_n) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (T_s) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (K_{Nn-1}) aumentato dei nuovi investimenti (I_n).

Mutui. Ferma restando l'irrelevanza delle rate di mutuo (cfr. par. 6):

- a) gli interessi di mutuo verranno inseriti nei costi comuni diversi CCD;
- b) le quote di ammortamento dei beni acquistati si collocano tra gli ammortamenti per l'anno di riferimento (AMMn);
- c) i nuovi investimenti o il valore residuo netto verrà computato nel calcolo della remunerazione del capitale investito R_n .

Riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l'incidenza sul PEF.

Riduzioni. Rientrano tra le *riduzioni* in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell'art. 14, d.l. 201/2011, ossia:

Comma 15. Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

Società di Regolamentazione dei Rifiuti

S.R.R. AT03 "Gallanissetta Provincia Nord"

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Comma 16. Riduzione non superiore al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Comma 18. Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.

La riduzione di cui comma 17, relativa alla raccolta differenziata riferibile alla generalità delle utenze domestiche, comporta di regola solo uno spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche.

Al fine della determinazione del PEF, sono stati utilizzati i dati delle riduzioni applicate alla TARI, in valore assoluto, in quanto non è preventivamente determinabile, se non dopo la definizione del modello tariffario, l'incidenza esatta delle riduzioni. Pertanto, il valore esatto delle riduzioni andrà determinato successivamente, a seguito della prima definizione del modello tariffario da parte del comune.

Solo dopo aver eseguito le necessarie rettifiche al PEF, sarà possibile definire compiutamente il modello tariffario. Va altresì rimarcato che, mentre negli anni precedenti il minor gettito tributario era posto a carico dell'amministrazione concedente - anche a consuntivo sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell'anno - come sopra espresso il nuovo tributo sui rifiuti pone tale voce di costo a carico dei contribuenti, almeno per la parte relativa alle riduzioni propriamente dette. Ciò, in alcuni casi, come sarà più evidente dall'esame degli allegati prospetti, comporta un notevole aumento di costi.

Agevolazioni. Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune.

Costi fissi e variabili

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio (all. 1, punto 3)
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti (all. 1, punto 3)

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, secondo quanto dettagliato in precedenza, che si riporta nella seguente tabella:

Società di Regolamentazione dei Rifiuti S.R.R. ATO3 "Caltanissetta Provincia Nord"

Costi fissi	Costi variabili
<ol style="list-style-type: none">1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;4. costi diversi (CCD)5. altri costi (AC)6. costi d'uso del capitale (CK)	<ul style="list-style-type: none">• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

NB: nel caso di conferimento dei rifiuti presso discariche gestite da terzi, gli enti locali devono richiedere al gestore dell'impianto di evidenziare all'interno del prezzo richiesto la quota attribuibile al capitale, per imputarla tra i costi fissi.

Relativamente agli aspetti metodologici, la costruzione del PEF 2018 è avvenuta confermando i dati comunicati per la redazione del PEF 2017 da:

- Ufficio Tecnico dell' ATO Ambiente CL1 SpA in Liquidazione AMBIENTE CL1 S.P.A. - relativamente ai costi operativi;
- Ufficio Affari Finanziari dell' ATO Ambiente CL1 SpA in Liquidazione AMBIENTE CL1 S.P.A. e del Comune di Villalba - relativamente ai costi che gravano in quota parte sul comune di Villalba.
- Tali dati sono stati poi introdotti, con le logiche e le metodiche sopra esposte, all'interno del Piano, determinandone i risultati complessivi.

In atto, la gestione dei rifiuti si trova in una fase transitoria nella quale le società d'ambito, ormai in liquidazione (nel caso di specie "A.T.O. Ambiente Cl1 S.p.A. in liquidazione), sono in attesa di trasferire le proprie competenze alle neo costituite Società per la Regolamentazione del servizio Rifiuti (nella fattispecie "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord").

Fintanto che ciò non avverrà, e non sarà compiuto il percorso della liquidazione, il comune di Villalba manterrà la partecipazione societaria in entrambe le società, e conseguentemente dovrà sostenerne i costi.

Infine, sono stati trascurati gli oneri di funzionamento della S.R.R., in assenza di precise indicazioni in merito, in quanto in atto essa risulta.

La stima degli oneri di conferimento è stata basata sui dati relativi al primo trimestre del 2017.

Le rimanenti voci di costo che compongono il Piano Finanziario, sono state così determinate:

1. Costi del capitale (Ck)

€ 282.32

Si allegano le tabelle del Piano Finanziario 2018.